

TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

La Sig.ra **PINELLI Ins. GIUSEPPINA**, nata a Ribera (AG) il 02/04/1968 (C.F. PNL GPP 68D42 H269S) ed ivi residente nella Via Manzone n. 144, rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Dimino del Foro di Sciacca (PEC calogeroignazio.dimino@avvsciacca.legalmail.it; FAX n. 0925 27235; C.F. DMN CGR 68B26 I533O), elettivamente domiciliata in Venezia San Marco 1993, presso lo studio legale dell'Avv. Silvia D'Amico (PEC silvia.damico@veneziaspecavvocati.it; FAX n. 041 5885738; C.F. DMC SLV 86H43 D325P), giusta procura in calce al presente ricorso,

C O N T R O

- 1) il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA** (appresso **MIUR**), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia nella Piazza San Marco n. 63 (C.F. 80185250588), e
- 2) l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il VENETO**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Venezia Riva de Biasio S. Croce 1299 (C.F. 80015150271).

F A T T O

I- La Sig.ra Pinelli Giuseppina, inserita nelle graduatorie ad esaurimento (GAE- art. 1, comma 96, lett. b), Legge n. 107/2015) della Provincia di Agrigento per l'insegnamento nella Scuola Primaria, ha partecipato nell'anno scolastico 2015/2016 al piano straordinario di assunzioni (doc. n. 1), di cui alla Legge 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. "Legge sulla Buona Scuola"), ed il 10/11/2015 ha ricevuto comunicazione da parte del Direttore Generale



dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia di essere stata individuata quale destinataria nella fase "C" di una proposta di assunzione nella Provincia di Agrigento - prima Provincia dalla stessa espressa nell'elenco delle preferenze (cfr. doc. n. 1) - per la Scuola Primaria (doc. n. 2).

Completata la procedura di accettazione della proposta di nomina (doc. n. 3 e 4), la ricorrente in data 26/11/2015 è stata convocata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento per la scelta della sede provvisoria ed ha preso servizio in data 27/11/2015 presso l'Istituto Comprensivo "*Dante Aligheri*" di Sciacca (doc. n. 5 e 6), ove ha superato l'anno di prova.

Per l'anno scolastico 2016/2017 il MIUR datore di lavoro ha predisposto un piano di mobilità straordinario, regolamentato dall'O.M. 08/04/2016 n. 241 (doc. n. 7) e dal CCNI di pari data, che riproduce il medesimo contenuto (doc. n. 8).

La Sig.ra Pinelli Giuseppina è stata "obbligata" a partecipare alle operazioni di mobilità straordinaria, riportando un punteggio di 45 punti, di cui 6 punti per il ricongiungimento al coniuge (doc. n. 9).

E pur avendo indicato la preferenza per i primi 28 ambiti territoriali tutti della Regione Sicilia, la ricorrente è stata trasferita a decorrere dal 1° settembre 2016 presso VENETO AMBITO 0016, e precisamente presso l'I.C. "*Ippolito Nievo*" di Cinto Caomaggiore (doc. n. 10).

II- Dall'esame del bollettino movimenti anno scolastico 2016/2017 Scuola Primaria dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento (doc. n. 11) si evince che numerosissimi docenti hanno ottenuto il trasferimento in tutti i 3 ambiti territoriali della Provincia di Agrigento, nonostante in possesso di un punteggio inferiore a quello riportato dalla ricorrente.



Anzi, hanno ottenuto il trasferimento presso SICILIA AMBITO 0003 - primo ambito territoriale espresso nell'ordine delle preferenze dalla Sig.ra Pinelli Giuseppina nella domanda "obbligatoria" di mobilità (cfr. doc. n. 9) - la totalità dei docenti di Scuola Primaria¹, pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente (anche senza i 6 punti aggiuntivi per il ricongiungimento al coniuge), ma reclutati con la medesima decorrenza e nella medesima fase C del piano straordinario di assunzioni, sebbene provenienti dallo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012 (c.d. GM 2012 - art. 1, comma 96, lett. a), L. n. 107/2015).

E pur essendo residuati posti vacanti e disponibili alla fine dell'espletamento della fase C delle operazioni di mobilità negli ambiti territoriali della SICILIA 0011 e 0026, in tali ambiti venivano trasferiti rispettivamente la Sig.ra Puglisi Sabrina con punti 21 (doc. n. 12) e la Sig.ra Baglieri Chiara con punti 29 (doc. n. 13), le quali hanno partecipato alla successiva fase D delle operazioni di mobilità con un punteggio inferiore rispetto a quello attribuito alla ricorrente.

III- Per assumere servizio nella nuova sede in Cinto Caomaggiore-Venezia, la Sig.ra Pinelli Giuseppina, residente in Ribera (AG), ha dovuto lasciare il proprio nucleo familiare (doc. n. 14, 15 e 16), composto dal coniuge artigiano meccanico (doc. n. 17) e da due figli, di cui Carmelo di anni 17 iscritto e frequentante la classe V del Liceo Scientifico "F. Crispi" di Ribera (doc. n.

¹ Bacino Lilly punti 28; Chiesa Caterina punti 24; Caldara Antonella punti 23; Calamia Anna punti 29; Calandrino Giuseppa Daniela punti 23; Capraro Alfonsina punti 13; Caracausi Giuseppina punti 21; Di Lucia Francesca punti 27; D'Inghile Melinda Maria punti 27; Di Prima Giuseppina punti 28; Gulino Maria Francesca punti 33; Gulotta Francesca punti 28; Giovinco Antonella punti 23; Albano Chiara punti 15; La Barbera Claudia punti 25; Licata Maria Graziella punti 13; Lo Presti Laura Giusy punti 15; Olivero Rossella punti 48; Imbordino Carmela Giuseppa punti 15; Marchetta Federica punti 23; Muratore Rossella Antonella punto 24; Moscato Maria Cristina punti 18; Nicastro Silvia punti 30; Nascè Salvatore punti 18; Passalacqua Rosalia punti 31; Schembri Vanessa punti 15; Scandaglia Giuseppina punti 31; Savarino Giuseppina punti 27; Tona Calogera punti 0; Terrazzino Evelin punti 28; Tورتorici Anna punti 21; Traversa Antonella Rita punti 34; Traversa Ninetta punti 21; Virone Anita punti 21; Varisano Giuseppe punti 16; Vesco Ornella Anna Maria punti 12; Vetro Arcangela punti 20.



18).

Con il trasferimento in Cinto Caomaggiore-Venezia la ricorrente inoltre non ha potuto assistere la propria madre Spinelli Maria, portatrice di handicap in situazione di gravità (doc. n. 19); peraltro, di tale circostanza è a conoscenza il MIUR datore di lavoro, atteso che l'Ins. Pinelli Giuseppina ha fruito della priorità nella scelta della sede di servizio all'atto della immissione in ruolo (doc. n. 20 e 21).

Detto trasferimento, infine, comporta costi insostenibili per un'insegnante di scuola primaria da appena un anno immessa in ruolo, in ordine al vitto ed alloggio della medesima.

IV- Ciò detto in punto di fatto, il trasferimento della ricorrente presso VENETO AMBITO 0016 deve essere annullato e/o dichiarato inefficace, poiché consegue agli illegittimi - e gravemente pregiudizievoli per la medesima lavoratrice - atti datoriali (O.M. n. 241/2016 e CCNI 08/04/2016) disciplinanti il procedimento di mobilità dei docenti solamente per l'anno scolastico 2016/2017 per i seguenti motivi di

DIRITTO

I- Illegittimità delle norme e della procedura contenuta nel CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 del 08/04/2016 nonché delle norme di cui alla contestuale Ordinanza MIUR n. 241/2016, perché in violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

Il piano straordinario di mobilità dei docenti per l'anno scolastico 2016/2017, regolamentato dal MIUR datore di lavoro con l'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e dal correlato CCNI del 08/04/2016, ha creato una sorta di mobilità territoriale privilegiata per i docenti assunti da GM 2012, e ciò senza alcun



supporto normativo ed in dispregio dei principi generali in materia di graduatorie e punteggio.

L'effetto di tale illegittima regolamentazione datoriale è stato quello di determinare il trasferimento privilegiato a favore di una parte di docenti - quelli provenienti da GM 2012, anche con 0 punti (cfr. doc. n. 11: come l'Ins. Tona Calogera)² - e danneggiare altri docenti - quelli provenienti da GAE (come la ricorrente)³ - con punteggi altissimi o comunque superiori, conseguiti dopo un lungo periodo di precariato con il servizio pre ruolo prestato nelle Scuole dello Stato.

Con siffatta condotta il MIUR datore di lavoro ha sconvolto il criterio meritocratico del punteggio (art. 28 D.P.R. n. 487/1994), valevole anche per le procedure di mobilità (basato su di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato), determinando una palese illegittimità dell'intera procedura di mobilità, posta peraltro in essere per il solo anno scolastico 2016/2017.

Infatti, è il punteggio il primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità⁴ e non la provenienza del lavoratore da una determinata graduatoria, peraltro formata antecedentemente alla immissione in ruolo ed alla stipula del

² O.M. n. 241/2016 art. 9, comma 16: *Il personale del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle provincia di attuale nomina, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza.*

³ O.M. n. 241/2016 art. 9, comma 17. *Il personale del comma 96 dell'art. 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art. 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione mobilità 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M.*

⁴ Trib. Palermo-Sez. Lav. 21/11/2016 cron. 47297; Trib. Roma-Sez. Lav. 4[^] 12/12/2016 cron. 126364; Trib. Vercelli-Sez. Lav. 03/01/2017; Trib. Ferrara-Sez. Lav. 28/01/2017 cron. 153.



contratto a tempo indeterminato.

Ed invero:

A- Sussiste innanzitutto la violazione dell'art. 2 della Costituzione, ovvero del principio dell'affidamento.

Infatti, la ricorrente, docente di fase C proveniente da GAE, non ha avuto conoscenza, sin dal momento della partecipazione al piano straordinario assunzionale, del privilegio nelle operazioni di mobilità straordinaria accordato ai docenti assunti nella medesima fase C provenienti da GM 2012; nessuno fino al momento dell'emissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 (che non risulta essere stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali del MIUR) e del correlato CCNI poteva ipotizzare una discriminazione così ingiustificata e deleteria per l'intero sistema della mobilità scolastica, tenuto conto dell'autorevolezza del datore di lavoro, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

B- Sussiste altresì la violazione dell'art. 3 della Costituzione, ovvero dei principi di pari opportunità e di non discriminazione sottesi al principio di uguaglianza.

Invero, il MIUR datore di lavoro ha riservato un trattamento diverso a situazioni uguali o simili e ciò con palese violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento, sancito a livello costituzionale come principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico ed a livello sovranazionale nella giurisprudenza formatasi in relazione all'art. 14 della CEDU in combinato disposto con varie norme della Carta.

Infatti, nell'ambito della giurisprudenza della Corte Europea, particolare importanza assume, ai fini della verifica della sussistenza di un trattamento di-



scriminatorio, il termine di confronto o paragone.

Ed il trattamento diverso o sfavorevole si concretizza in una vera e propria discriminazione, qualora sia tale rispetto al trattamento riservato ad un'altra persona, che si trovi in situazione analoga⁵.

La procedura di mobilità sindacata nella fattispecie in esame nega il diritto ad una mobilità uniforme a soggetti che si trovano in una posizione eguale; infatti, **una volta immessi in ruolo, tutti i docenti della Scuola sono dipendenti dello stesso livello, aventi eguali diritti ed eguali doveri.**

La definizione del principio di non discriminazione e parità di trattamento è stata poi di volta in volta arricchita ed ampliata grazie all'attività interpretativa della Corte Europea di Strasburgo, la quale ha sancito che *“una differenza di trattamento è discriminatoria se non ha alcuna oggettiva e ragionevole giustificazione, il che avviene qualora essa non persegua “a legitimate aim” o se non c'è alcuna relazione di proporzionalità fra gli strumenti usati e la finalità perseguita”*⁶.

Orbene, il MIUR datore di lavoro, nel porre in essere tale trattamento discriminatorio, non adduce alcuna giustificazione - né esplicita, né implicita -, motivo per cui la discriminazione non risulta in alcun modo giustificata né tanto meno giustificabile.

È evidente che tutto il sistema della mobilità straordinaria dei docenti per l'a.s. 2016/2017, frutto di scelte datoriali palesemente illegittime, è stato congegnato in maniera tale da apparire ai docenti come oscuro, acausale e completamente sganciato dai tradizionali principi e regole che presidiano la for-

⁵ Manuale di diritto europeo della non discriminazione 2010.

⁶ Caso Petrovic v. Austria del 27 marzo 1998



mazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali: insomma come una sorta di lotteria nazionale.

C- Sussiste infine la violazione dell'art. 97 della Costituzione, ovvero del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione datrice di lavoro, avuto riguardo alla finalità perseguita per mezzo della mobilità.

Invero, con l'illegittimo piano straordinario di mobilità è stata danneggiata la c.d. "Buona Scuola", essendo diffuso avanti a tutte le AA.GG. dello Stato il contenzioso oggetto della presente controversia; né il MIUR ha tenuto un comportamento imparziale nei confronti di tutti i propri dipendenti, pur avendo gli stessi medesimo livello, eguali diritti ed eguali doveri.

Peraltro, l'omissione di qualsiasi motivazione, in ordine al trattamento privilegiato nelle operazioni di mobilità *de quibus* riservato ai docenti assunti da GM 2012, costituisce inadempimento contrattuale per violazione dei criteri di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi costituzionali di cui all'art. 97 della Costituzione⁷.

II- Illegittimità delle norme e della procedura contenuta nel CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 del 08/04/2016 nonché delle norme di cui alla contestuale Ordinanza MIUR n. 241/2016, perché in violazione degli art. 398, comma 2, e 399, comma 3, D.Lvo n. 297/1994.

Sotto altro profilo, il trasferimento della ricorrente in un ambito territoriale, diverso da quello della Provincia di Agrigento, dove la stessa è passata di ruolo, è parimenti illegittimo.

⁷ Cass. Civ. Sez. Lav. 12/01/2016 n. 280



Invero, l'art. 398, comma 2, D.Lvo n. 297/1994 (c.d. T.U. Scuola) dispone che *i ruoli del personale docente sono provinciali* ed il successivo art. 399, comma 3, di detto D.Lvo prevede il vincolo di permanenza triennale nella Provincia di prima nomina.

Tant'è che la proposta di assunzione comunicata dal MIUR datore di lavoro (cfr. doc. n. 2), nella parte relativa ai "DATI DI NOMINA", indica specificamente PROVINCIA: AG; sempre il MIUR nel perfezionamento della proposta di assunzione (cfr. doc. n. 4) scrive testualmente che la Provincia di destinazione è quella di AGRIGENTO.

Orbene, essendo la Provincia di Agrigento quella di prima nomina e di passaggio in ruolo della Sig.ra Pinelli Giuseppina e non essendo state abrogate e/o espressamente derogate le suddette norme neppure dalla Legge n.107/2015, ovvia conseguenza è che la ricorrente ha acquisito la titolarità nella Provincia di Agrigento al momento della stipula del contratto a tempo indeterminato, come dichiarato dal MIUR datore di lavoro, e non poteva essere trasferita, per almeno tre anni, in un ambito territoriale - che sono stati istituiti successivamente al passaggio in ruolo - di una Provincia diversa da quella di Agrigento.

III- Violazione della procedura di mobilità per assegnazione dell'ambito nella regione di provenienza prescelto dalla ricorrente a docenti partecipanti alla successiva e residuale fase D con punteggio inferiore.

Senza recesso dai superiori motivi di censura dell'illegittimo trasferimento, per completezza difensiva rilevasi che l'Ins. Pinelli Giuseppina è altresì verosimilmente vittima del famigerato c.d. *algoritmo matematico*, propinato dal MIUR datore di lavoro per le operazioni di mobilità straordinaria dei docenti



nell'a.s. 2016/2017.

Invero, il posto comune nell'ambito territoriale SICILIA 0011 è stato assegnato alla Sig.ra Puglisi Sabrina con punti 21 (cfr. doc. n. 12) ed il posto comune nell'ambito territoriale SICILIA 0026 è stato assegnato alla Sig.ra Baglieri Chiara con punti 29 (cfr. doc. n. 13).

Detti docenti hanno preso parte alla Fase D della mobilità, che, ai sensi dell'art. 6 del CCNI mobilità, è riservata a *gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, i quali possono proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito **dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti.***"

Ebbene, nonostante una siffatta previsione, il diritto della ricorrente è stato ingiustamente compresso a vantaggio di chi, già privilegiato dalla mobilità per le prime due fasi, avrebbe potuto partecipare a quella su ambiti di altra provincia, solo limitatamente ai posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni interessanti i candidati della fase C, fase alla quale ha partecipato la Sig.ra Pinelli Giuseppina con punti 39, oltre punti 6 per ricongiungimento al coniuge.

In altri termini, è di tutta evidenza che, l'odierna parte ricorrente, dopo aver espresso tra le preferenze gli ambiti della SICILIA 0011 - espresso nell'ordine delle preferenze al n. 21 - e 0026 - espresso nell'ordine delle preferenze al n. 24 -, si è vista sottrarre il posto da altre docenti di una fase successiva e peraltro con punteggio nettamente inferiore, a nulla valendo la eventuale precedenza vantata atteso che essa opera solo all'interno della relativa fase.



Pertanto, nel caso di specie avere utilizzato un posto vacante e disponibile, che doveva essere assegnato a una docente di fase C, rende illegittimo il trasferimento della Sig.ra Pinelli Giuseppina presso VENETO AMBITO OO16⁸.

IV- Illegittimità delle norme e della procedura contenuta nel CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 del 08/04/2016 nonché delle norme di cui alla contestuale Ordinanza MIUR n. 241/2016, perché in deroga alla Legge n. 104/1992.

Per completezza difensiva rilevasi che gli atti datoriali disciplinanti la mobilità straordinaria dei docenti per l'a.s. 2016/2017 sono altresì illegittimi in relazione alle deroghe ai principi di cui alla Legge n. 104/1992.

Invero, il CCNI mobilità del 08/04/2016 all'art. 13 punto V - intitolato "assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale" -, precisa che "*Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità*".

Ciò significa che per i docenti che assistono i genitori disabili non c'è precedenza nella fase interprovinciale della mobilità, facendo venir meno il diritto all'assistenza, che invece il dispositivo del T.U. n. 297/1994 prevede esplicitamente all'art. 601, quando afferma che "*Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al*

⁸ Trib. Bologna-Sez. Lav. n. 3139/2016 R.G.; Trib. Vercelli-Sez. Lav. 03/01/2017.



presente testo unico.

Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità".

È evidente che la precedenza *de qua*, prevista da una *lex specialis* - che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata - non può essere derogata da un'ordinanza ministeriale e/o da un contratto collettivo, contenente la disciplina in materia di trasferimenti.

Infatti, nel caso in esame il CCNI viola la norma imperativa fissata dall'art. 33 della Legge n. 104/1992, che tutela interessi primari garantiti costituzionalmente, che non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la Legge non assicura la medesima tutela.

Conseguentemente, il trasferimento della Sig.ra Pinelli Giuseppina è illegittimo, non avendo potuto la lavoratrice ricorrente esercitare il diritto alla precedenza per l'assistenza della propria madre (cfr. doc. n. 19, 20 e 21) nel trasferimento interprovinciale presso uno degli ambiti della Provincia di Agrigento o altro ambito territoriale compatibile con le necessità di assistenza al disabile⁹.

V- FUMUS BONI IURIS.

Alla luce delle ragioni più sopra esposte, le domande proposte dall'odierna ricorrente nel presente giudizio sono evidentemente fondate e, pertanto, devono essere accolte.

VI- PERICULUM IN MORA.

Oltre al dedotto *fumus boni iuris*, nella fattispecie in esame sussiste la con-

⁹ Trib. Vercelli-Sez. Lav. 12/01/2017 cron. 48.



temporanea ricorrenza del requisito del *periculum in mora*, e ciò conformemente alla giurisprudenza elaborata nel corso degli anni in materia di illegittimi trasferimenti dei lavoratori e, soprattutto, nella materia in esame, relativa alla mobilità straordinaria del personale docente per l'a.s. 2016/2017¹⁰, ove il *periculum* è stato ritenuto anche *in re ipsa*¹¹.

In particolare, sussistono nel caso *de quo* gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile alla vita familiare e personale nonché a quella professionale della ricorrente. Ed invero:

A) Conseguenze familiari e personali:

Il trasferimento della Sig.ra Pinelli Giuseppina, assegnatole sulla scorta di una procedura manifestamente illegittima ed in un ambito territoriale a migliaia di chilometri dal proprio luogo di residenza e dalla provincia di Agrigento di immissione in ruolo, ha avuto ed ha conseguenze pesantissime non solo sulla ricorrente ma anche sugli altri componenti del nucleo familiare, con rischio concreto sulla vita personale e sui delicati equilibri familiari, faticosamente conquistati.

Infatti, detto trasferimento ad una sede lontana dal luogo di residenza di certo cagiona gravi disagi alla vita familiare della stessa, poiché il marito della ricorrente svolge attività di artigiano meccanico in Calamonaci, paesino adiacente al Comune di residenza della Sig.ra Pinelli (cfr. doc. n. 17) e non è trasferibile in altra sede, pena la perdita della clientela; irreparabile poi è il

¹⁰ Trib. Messina-Sez. Lav. 26/08/2016 cron. 66; Trib. Salerno-Sez. Lav. 01/09/2019 cron. 22967; Trib. Napoli-Sez. Fer. Lav. 06/09/2016 cron. 16877; Trib. Trani-Sez. Lav. 16/09/2016 cron. 28744; Trib. Palermo-Sez. Lav. 21/11/2016 cron. 47297; Trib. Venezia-Sez. Lav. 24/11/2016 cron. 6962; Trib. Roma-Sez. Lav. 4^ 12/12/2016 cron. 126364; Trib. Vercelli-Sez. Lav. 03/01/2017.

¹¹ Trib. Ravenna-Sez. Lav. 16/11/2016 cron. 3684.



nocumento alle esigenze educative del figlio minore Carmelo (cfr. doc. n. 16 e 18), con inevitabili riflessi sulla vita affettiva e di relazione dell'intero nucleo familiare e dell'anziana madre Spinelli Maria, portatrice di handicap in situazione di gravità (cfr. doc. n. 19, 20 e 21).

Peraltro, il trasferimento *de quo* in Cinto Caomaggiore-Venezia impone e/o imporrebbe ancora per il futuro (quanto meno 3 anni) un aggravio economico non sostenibile in un nucleo familiare con redditi esigui, in considerazione della notevole distanza tra il domicilio della ricorrente e la sede di lavoro, che comporta il necessario pernottamento in loco.

Sono, quindi, lesi diritti inviolabili della persona, quali quelli alla serenità della vita familiare, alla serenità della comunità lavorativa, alla vita di relazione e ai rapporti sociali, in alcun modo risarcibili.

B) Conseguenze professionali:

Verrebbe irrimediabilmente compromessa la possibilità di carriera e di mobilità della ricorrente, ingiustamente costretta a dover limitare le possibilità di scelta lavorativa, in conseguenza dell'illegittima indisponibilità di molte (o quasi tutte) delle sedi presso gli Ambiti Territoriali della Sicilia, assegnati in via definitiva ed esclusiva ad alcuni docenti (quelli provenienti da GM 2012 nella quasi totalità con punteggio inferiore a quello della ricorrente) a scapito delle legittime aspettative della Ins. Pinelli Giuseppina, avendo il MIUR datore di lavoro sconvolto il criterio meritocratico del punteggio.

C) Conclusivamente, il pregiudizio, che in atto subisce e che di certo subirà anche per il futuro la ricorrente dall'illegittimo trasferimento, è grave ed irreparabile; né sussiste alcuna possibilità di ricorrere ad altri provvedimenti, che permettano alla Sig.ra Pinelli Giuseppina di assicurare nel caso concreto la



tutela dei propri diritti, anche in via provvisoria.

* * *

Ritenuto quanto esposto nonché ogni altro migliore motivo sia in fatto che in diritto, la ricorrente, *ut* sopra rappresentata e difesa,

C H I E D E

che, ai sensi degli artt. 669 *sexies* e 700 C.P.C., sussistendo i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro del Tribunale adito, nell'accogliere il presente ricorso, anche con decreto *inaudita altera parte*, voglia:

- Ritenere l'illegittimità e l'inefficacia delle norme e della procedura contenuta nel CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 del 08/04/2016 nonché delle norme di cui alla contestuale Ordinanza MIUR n. 241/2016. E per l'effetto:

- Previa disapplicazione delle norme e della procedura contenuta nel CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 del 08/04/2016 nonché delle norme di cui alla contestuale Ordinanza MIUR n. 241/2016, annullare e/o dichiarare inefficace il provvedimento datoriale di trasferimento della lavoratrice presso VENETO AMBITO 0016 ed ordinare al MIUR di assegnare, anche in soprannumero, l'Ins. Pinelli Giuseppina presso SICILIA AMBITO 0003 della Provincia di Agrigento o emettere ogni altro provvedimento di Legge idoneo in via cautelare a tutelare i diritti della lavoratrice ricorrente.

- Con vittoria di spese e compensi di Avvocato.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che è esente dal contributo unificato, avendo



la ricorrente ed il proprio nucleo familiare per l'anno 2015 un reddito imponibile complessivo inferiore ad € 34.107,72, come risulta dall'allegata dichiarazione sostitutiva, che deve intendersi integralmente riportata e trascritta nel presente ricorso (doc. n. 22).

SI PRODUCE: 1) copia domanda di partecipazione alle fasi B) e C) del piano assunzionale straordinario; 2) copia proposta di assunzione; 3) copia accettazione contratto di lavoro; 4) copia perfezionamento proposta di assunzione; 5) copia assegnazione sede provvisoria di servizio; 6) copia contratto a tempo indeterminato stipulato della ricorrente; 7) O.M. n. 241/2016; 8) CCNI 08/04/2016; 9) copia domanda di mobilità convalidata; 10) copia comunicazione trasferimento presso VENETO AMBITO 0016; 11) bollettino movimenti anno scolastico 2016/2017 Scuola Primaria dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento; 12) bollettino movimenti anno scolastico 2016/2017 Scuola Primaria dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Enna; 13) bollettino movimenti anno scolastico 2016/2017 Scuola Primaria dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa; 14) estratto atto di matrimonio Mirabile Vito-Pinelli Giuseppina; 15) estratto atto di nascita Mirabile Giusy; 16) estratto atto di nascita Mirabile Carmelo; 17) visura CCIAA; 18) certificato di iscrizione e frequenza alunno Mirabile Carmelo; 19) copia verbale riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità in capo alla Sig.ra Spinelli Maria; 20) ricevuta lettera raccomandata 21/11/2015 con allegati: 20/1 dichiarazione personale a firma della Sig.ra Pinelli Giuseppina; 20/2 dichiarazione personale a firma della Sig.ra Pinelli Girolama, sorella della ricorrente; 20/3 dichiarazione personale a firma della Sig.ra Pinelli Paola, sorella della ricorrente; 20/4 dichiarazione personale a firma della Sig.ra Pinelli San-



tina, sorella della ricorrente; 20/5 dichiarazione personale a firma della Sig.ra Pinelli Nella, sorella della ricorrente; 20/6 dichiarazione personale a firma della Sig.ra Pinelli Catarina, sorella della ricorrente; 21) e-mail 23/11/2015 inviata a uspag@postacert.istruzione.it; 22) dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale o economica con allegato documento di riconoscimento della ricorrente.

Salvis iuribus.

Sciacca-Venezia, 07 febbraio 2017

Avv. Calogero Dimino

